

# TRIBUNALE DI SULMONA

-Sez. lavoro-

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza di provvedimento cautelare

ex art. 700 c.p.c.

PER

La Prof. Tirone Clara (C.F.: TRNCLR73B15H501Y), nata a Roma il 15.2.1973, residente in Introdacqua, Via Torre n° 15 ed elett.te dom.ta in Sulmona, Via Trento n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Autiero Celidonio che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

**-ricorrente-**

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F.: 800185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, preso la Sede in Roma, Via Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex-lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, con Sede in L'Aquila, Via San Domenico n. 3, pec: [ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it)

NONCHE'

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con Sede in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, pec: [drab@postacert.istruzione.it](mailto:drab@postacert.istruzione.it),

E

Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio IV, ambito territoriale di Chieti e Pescara i persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con Sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, pec: [usppe@postacert.istruzione.it](mailto:usppe@postacert.istruzione.it)

E NEI CONFRONTI DI



tutti i Docenti contro interessati inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale nella Provincia di Pescara per l'anno scolastico 2020-2021

**-convenuti-**

**per il riconoscimento del diritto di inclusione della ricorrente nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola secondaria di secondo grado - per la Provincia di Pescara, anno scolastico 2020-2021, predisposta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Pescara e pubblicata in data 6 agosto 2020.**

#### IN FATTO

L'odierna ricorrente, docente in ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio in Sulmona, presentava regolare istanza *on-line* all'Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale per la Provincia di Pescara di utilizzazione o assegnazione provvisoria per la Scuola di II grado, per l'anno scolastico 2020-2021 (all. 1).

La Prof.ssa Tirone, essendo genitrice ed unica convivente del figlio minore Di Braccio Giulio, affetto da rara patologia genetica denominata "sindrome di Noonan", per la quale veniva riconosciuto dalla Commissione Medica della ASL "*minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti in funzione dell'età*", nonché "*portatore di handicap*" *ex lege* 104/92, ricorrendone i presupposti, indicava, nella sezione D) della domanda, di usufruire della precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'anno scolastico 2020-2021. Alla domanda allegava la certificazione di riconoscimento della normativa di cui alla L. 104/92 (all. 2) e certificazione medico-legale (all. 3) rilasciata in data 16.7.2020 dal Dr. Dino Santilli di Pratola Peligna attestante la



necessità per il minore Di Braccio Giulio di soggiornare, a scopo terapeutico, in località climatico-balneari. Da qui la specifica domanda della Tirone Clara, tenuta alla tutela quotidiana del proprio figlio minore. Tuttavia, alla Professoressa Tirone non veniva riconosciuta la precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria, venendo esclusa dalla graduatoria, che pure si allega (all. 4).

### IN DIRITTO

Omesso riconoscimento della precedenza di cui alla L. 104/1992, violazione di legge, illegittimità della graduatoria.

L'Art. 33, comma V, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) riconosce ai lavoratori il diritto "a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere", vietandone espressamente il trasferimento ad altra sede, senza il suo consenso.

Chiara ed inequivocabile è la *ratio* della norma che, in particolare, fa espresso e voluto riferimento al "domicilio della persona da assistere".

Ciò che rileva, quindi, non è il luogo ove il beneficiario della norma ha stabilito la propria residenza ma, appunto, il suo domicilio.

Orbene, come sopra accennato, il figlio minore della odierna ricorrente, come affetto da 'sindrome di Noonan', in considerazione dell'attuale e documentato aggravamento dei disturbi clinici, legati alla malattia di base e scaturiti dalla improvvisa e prematura perdita del padre avvenuta nel mese di marzo 2020, necessita di prolungati soggiorni in località climatico-balneari.

Nella fattispecie concreta, essendo la Tirone Clara proprietaria e nella



disponibilità dell'appartamento sito in Francavilla al Mare, Zona Nord, Viale Monte Sirente n° 14, il domicilio del minore Di Braccio Giulio va individuato e stabilito in tale località balneare, dove si va a radicare la sede principale dei suoi interessi di natura prettamente personale.

L'esclusione dalla graduatoria della docente Tirone Clara dall'ambito territoriale di pertinenza del domicilio del figlio minore gravemente malato, pregiudica in maniera infausta le aspettative ed i diritti del soggetto debole che avrebbe, invece, necessità di assoluta tutela da parte dell'Amministrazione. La Corte Costituzionale ha chiarito che la legge n.104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore "essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali" e rimarcato la rilevanza costituzionale dell'art. 33 della disposizioni di legge (Corte Costituzionale n. 406/92; n.325/96; n. 246/97; n. 396/97).

Deve pertanto ritenersi che, stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. 104/92, ogni disposizione di natura contrattuale, come potrebbe essere quella contenuta nei contratti collettivi di lavoro, che in qualche modo, anche indirettamente, con essa si ponga in contrasto, debba ritenersi nulla ex art. 1418 c.c..

Ai sensi dell'Art. 8, comma I, punto IV, lett. g) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, al personale docente destinatario dell'Art. 33, commi V e VII della Legge 5.2.1992, n. 104, sono riconosciute le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.



Per quanto sopra,

## RICORRE

all'On. Tribunale adito affinché voglia, *contrariis rejectis*:

in via preliminare, rilevato che la notificazione del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei docenti controinteressati – litisconsorti necessari, nonché della non agevole identificazione degli stessi, autorizzare, ex art. 151 c.p.c. la notifica a tali litisconsorti – controinteressati tramite pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del MIUR, ovvero secondo le modalità che il Giudice riterrà più congrue;

in via cautelare e d'urgenza, ritenendo sussistere tanto il *fumus boni iuris*, per le ragioni sopra indicate, quanto il *periculum in mora*, quest'ultimo rappresentato dall'ovvio pregiudizio che subirebbe il minore Di Braccio Giulio nell'interrompere il necessario percorso terapeutico in ambiente climatico balneare per fare ritorno in Introdacqua, presso l'abitazione di residenza, in concomitanza con la riapertura delle scuole ed inizio dell'anno scolastico, disporre, anche *inaudita altera parte*, affinché l'Amministrazione provveda alla rielaborazione della graduatoria, ivi includendovi la odierna ricorrente, nella giusta posizione, secondo i titoli posseduti ed anche in ragione della precedenza di cui all'art. 33, L.104/1992;

nel merito e previ gli incombenti di rito, accertare e dichiarare il diritto della docente Tirone Clara ad usufruire della precedenza di cui all'art. 33 della L. 104/1992, come contemplata nel C.C.N.I. e, per l'effetto, revocare la graduatoria impugnata, ordinarne la rielaborazione e rettifica,



attribuendo a favore della Prof.ssa Tirone Clara, oltre all'inclusione nella graduatoria stessa, la giusta posizione in ragione dei titoli posseduti. Disporre comunque affinché l'Amministrazione predisponga tutti gli atti necessari a consentire l'inserimento della Tirone Clara all'interno della graduatoria. Vinte le spese e compensi di causa.

*EX ART. 133 e 170 c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 0864/380525 – PEC avvgiovanniautierocelidonio@pec.it.*

*EX ART. 14 D.P.R. 30.05.2002, N.115, si dichiara che il valore del processo è indeterminato. Tuttavia il contributo unificato non è dovuto in quanto il ricorrente è titolare di un reddito IRPEF inferiore ad euro 31.884,48 ex L.111/2011.*

A)Istruttoriamente si producono atti e documenti di cui al presente atto e come da indice del fascicolo.

Sulmona lì 3.9.2020

Avv. Giovanni Autiero Celidonio

